

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2992

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del
Fondo Africano di sviluppo

Presentato il 29 giugno 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Fondo africano di sviluppo è una istituzione finanziaria internazionale costituita, nel novembre 1972, nell'ambito della Banca africana di sviluppo, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani.

Il Fondo, che ha iniziato le sue operazioni nel 1974, trasferisce risorse a condizioni particolarmente agevolate, ai paesi più poveri del continente africano, per il finanziamento di progetti e studi.

L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo del Fondo con legge 24 dicembre 1974, n. 880, sottoscrivendo una quota pari a 10 milioni di unità di conto del Fondo (unità di conto a contenuto aureo, una unità di conto gr. 0,81851265).

Il nostro Paese ha poi partecipato ai seguenti rifinanziamenti:

prima ricostituzione delle risorse del Fondo (1976-1978), autorizzata con legge 8 agosto 1977, n. 606, per una quota pari a 20 milioni di unità di conto FAD;

seconda ricostituzione (1979-1981) autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, per un ammontare di 30 milioni di unità di conto FAD;

terza ricostituzione (1982-1984) autorizzata con legge 18 aprile 1984, n. 89, per un ammontare di 100 milioni di unità di conto FAD.

I negoziati per la quarta ricostituzione delle risorse del Fondo, per il triennio

1985-1987, si sono conclusi nel maggio 1984 con l'adozione della relativa risoluzione.

L'Italia, con il voto favorevole del proprio Governatore (ministro del tesoro), ha aderito alla quarta ricostituzione generale delle risorse del Fondo africano di sviluppo con 108.750.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 173.279.000.000 secondo la media trimestrale 4 febbraio - 3 maggio 1984 delle singole monete rispetto al diritto speciale di prelievo, comunicata dal Fondo monetario internazionale (1 UCF = 0,921052 DSP = lire 1593,37010).

La partecipazione italiana alla quarta ricostituzione generale delle risorse del Fondo africano di sviluppo si colloca nella linea politica, costantemente seguita dal nostro Paese, di sostegno allo sviluppo dei paesi del terzo mondo.

Inoltre, la circostanza che il suddetto organismo opera a favore dei paesi africani più poveri, con interventi particolarmente importanti nel settore agricolo, ha

accentuato l'interesse del nostro Governo, che ha avuto parte attiva nel corso dei negoziati, ed ha effettuato uno sforzo consistente, comparativamente alle altre esigenze di ordine interno ed internazionale, per attenuare il problema della povertà in generale e della fame nei paesi del Sahel.

Altra considerazione importante da un punto di vista economico è che la partecipazione al citato Fondo ha un effetto positivo sulla economia del nostro Paese, in termini di forniture di beni e servizi effettuate dalle imprese italiane.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce l'ammontare del contributo finanziario, in lire 173.279.000.000 nel triennio 1985-1987.

L'articolo 2 riguarda le modalità di erogazione del suddetto contributo.

Infine, l'articolo 3 concerne la copertura dell'onere finanziario derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al precedente comma è fissato nella misura di lire 108.750.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 173.279.000.000, per il triennio 1985-1987.

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-1987 — al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.